SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 40**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Ministero della marina mercantile

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1991.

Adozione del terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-93.

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Approvazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

91A0686-91A0687

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 9:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale:

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1991.
Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1991.
Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1991.

Sezione di credito agrario e peschereccio

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1991.

Sezione di credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1991, n. 43.

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa autorizzazione di spesa. Modifica dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. L'importo complessivo degli interventi è di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991.

3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

4. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche».

Art. 2.

Settori di intervento

1. Lo stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, già autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), è destinato ai seguenti settori di intervento, secondo gli importi per ciascuno stabiliti:

a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi, per lire 150 miliardi, di cui lire 70 miliardi per l'anno 1990;

b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;

c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;

d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento e il completamento degli impianti di meccanizzazione, per lire 260 miliardi, di cui lire 120 miliardi per l'anno 1990;

e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per lire 180 miliardi, di cui lire 80 miliardi per l'anno 1990;

f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per lire 190 miliardi, di cui lire 90 miliardi per l'anno 1990;

g) alla costruzione o ristrutturazione di sedi di uffici principali, locali e delle direzioni provinciali nelle località ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per lire 100 miliardi, di cui lire 40 miliardi per l'anno 1990;

h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuità dei servizi ed il mantenimento degli *standards* qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per lire 110 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1990;

i) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonché delle relative infrastrutture, per lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;

l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attività scientifica, per lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1990;

m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per lire 40 miliardi, di cui lire 20 miliardi per l'anno 1990.

Art. 3.

Procedure relative ai programmi

1. Al fine di accelerare l'avvio del programma di interventi di cui alla presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle competenti

commissioni parlamentari, il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2, corredato dal parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalla pronuncia del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, approva il programma di utilizzo e provvede all'assunzione dei relativi impegni.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dà comunicazione al Parlamento, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando anche le eventali modifiche da apportare ai programmi per adeguarli alle esigenze accertate dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Localizzazione degli interventi. Espropri

1. Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonché di tutte le opere edilizie di interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Quanto previsto al comma 1 è applicabile anche alle procedure non definite al momento della data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi compresi nel programma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

3. Sono abrogati i commi primo, secondo e quarto dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e l'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

Art. 5.

Finanziamenti

1. Al finanziamento delle opere e delle forniture di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede con lo stanziamento già autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, fino all'ammontare di lire 1.105 miliardi, da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal medesimo articolo 2.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servivi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi): «Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Amministrazione».

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 15/1974 (Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7. — L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche».

La concessione è accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico.

Nella convenzione dovrà altresì essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle località in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 541/1988 (Legge finanziaria 1989): «5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi

postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato)*. — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1983, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 39/1982 (per l'argomento si veda in nota all'art. 1):

«Art. 1 *(Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)*. — Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 277, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987».

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi primo, secondo e quarto, della legge n. 15/1974 e dell'art. 10 della legge n. 39/1982 (per il titolo di entrambe si veda in nota all'art. 1), abrogati dall'art. 4 del decreto qui pubblicato:

«Art. 8, commi primo, secondo e quarto, legge n. 15/1974. — Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, ed eventuali successive modifiche si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonché di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, è adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessità postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario delegato dal presidente della regione.

(Omissis).

Alla commissione di cui al secondo comma del presente articolo è affidato anche il compito di esprimere il proprio parere sulla idoneità delle ubicazioni degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'art. 1».

«Art. 10 *(Accelerazione dei programmi)*, legge n. 39/1982. — Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonché di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con esclusione di quelle indicate nel precedente art. 8.

La deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, è adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessità postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica.

Le opere e gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili; ad essi possono applicarsi anche le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà, con proprio decreto, a nominare una commissione cui sarà demandato il compito di promuovere e coordinare le iniziative necessarie per conseguire la disponibilità dei suoli edificatori, o di edifici esistenti da ristrutturare, necessari per la realizzazione delle opere edilizie previste dal programma di interventi straordinari con riguardo al settore di cui al punto 6) del precedente art. 2.

La commissione ha, inoltre, il compito di verificare i tempi tecnici di realizzazione dei programmi stessi.

La commissione sarà composta da un sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero dei lavori pubblici nonché da un dirigente rappresentante il Ministro per gli affari regionali, da quest'ultimo a ciò delegato.

Della commissione sono chiamati a far parte un rappresentante della regione e del comune di volta in volta interessati.

Agli oneri relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della commissione, se dovuti, si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti a tale titolo nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Agli ispettori generali per i compartimenti, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, è affidato il coordinamento delle attività inerenti la realizzazione dei programmi straordinari di interventi di cui ai punti 7) e 8) del precedente art. 2, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza».

Note all'art. 5:

Per il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 541/1988 si veda in nota all'art. 2.

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda in nota all'art. 1):

«Art. 5 (*Finanziamenti*). — Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2 si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente articolo 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.

I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui.

Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione "è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata».

Nota all'art. 6:

— Per il titolo della legge n. 39/1982 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4569):

Presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (MAMMÌ) il 9 febbraio 1990.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 27 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 6 giugno 1990; 11, 18, 25 luglio 1990 e approvato il 4 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2564):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 18 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dall'8ª commissione il 9 gennaio 1991 e approvato il 24 gennaio 1991.

91G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 novembre 1990.

Ammissione delle stampe periodiche dei Paesi membri della Comunità europea alle stesse condizioni stabilite per la stampa periodica nazionale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990 con il quale sono state fissate le tariffe postali per l'interno delle stampe periodiche e non periodiche;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa;

Visto il trattato di Roma approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha chiesto l'ammissione della stampa quotidiana e periodica dei Paesi membri alla impostazione in Italia alle stesse condizioni praticate per la stampa nazionale, emettendo, dopo una fase interlocutoria, il parere motivato di cui all'art. 169 del suddetto trattato;

Riconosciuta l'esigenza di conformarsi a tale parere;

Decreta:

In esecuzione del disposto dell'art. 30 del trattato di Roma approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, le stampe periodiche, legalmente pubblicate nei Paesi membri della Comunità europea, presentate per la spedizione ai competenti uffici postali italiani, sono ammesse a domanda, alle stesse condizioni stabilite per la

stampa periodica nazionale, al trattamento previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle correlative norme del capo VIII, titolo 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, come integrate e modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n. 161.

La domanda deve essere corredata, in particolare, da una certificazione, rilasciata dalla competente autorità del paese di origine della pubblicazione, attestante la conformità della pubblicazione stessa alle disposizioni locali in materia di stampa.

Analoga certificazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Dette certificazioni, ove non redatte in lingua italiana o in altra lingua più diffusa nella Comunità europea (francese, inglese), debbono essere accompagnate da una traduzione conforme al testo originario rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane o da una pubblica autorità del paese di provenienza.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990
Registro n. 50 Poste, foglio n. 10

91A0797

DECRETO 10 gennaio 1991.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità per i lavori e le opere relative alla realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche interessanti i comuni di Belmonte Mezzagno e Messina.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Considerato che il programma di interventi per la numerazione ed il completamento della rete di telecomunicazioni in ponte radio, prevede fra l'altro la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche di raccordo rispettivamente tra la centrale A.S.S.T. di Messina e la stazione ponte radio di Monte Carbonaro e tra la centrale A.S.S.T. di Palermo S. Lorenzo e la stazione ponte radio di Portella Larga;

Visti i parere favorevoli espressi dalla sezione II del Consiglio superiore tecnico P.T.A. nell'adunanza n. 182 del 26 maggio 1989 e del consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1772 del 6 giugno 1989;

Visto il progetto relativo alle arterie di cui trattasi approvato con decreto ministeriale datato 15 giugno 1989;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare la urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche interessanti i comuni di Belmonte Mezzagno e Messina.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto a compiersi entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Ministro: MAMMÌ

91A0787

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 gennaio 1991.

Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, che approva il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne;

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del citato regolamento in riferimento a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del comitato elettrotecnico italiano;

Decreta:

Gli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del regolamento di cui alle premesse sono sostituiti dai seguenti:

2.1.05 - *Altezza dei condutori sul terreno e sulle acque non navigabili.*

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di:

a) 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;

(5,5 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza con U < 300 kV;

la maggiore tra (5,5 + 0,006 U) m e 0,0195 U m per le linee di classe terza con 300 kV < U < 800 kV;

[15,6 + 0,010 (U - 800)] m per le linee di classe terza con U > 800 kV.

Nel caso di attraversamento di aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi d'incontro, piazzali di deposito e simili, i conduttori delle linee di classe terza con tensione superiore a 300 kV, nelle medesime condizioni sopra indicate, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno minore di:

b) [9,5 + 0,023 (U - 300)] m per le linee con 300 kV < U < 800 kV.

[21 + 0,015 (U - 800)] m per le linee con U > 800 kV.

Le distanze di cui ai punti *a)* e *b)* si riferiscono a conduttori integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione.

Non è richiesta la verifica delle distanze di rispetto con condutori rotti o disuniformemente caricati.

È ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando si tratti di linee sovrapassanti i terreni recintati con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.

2.1.08 - *Distanze di rispetto dai fabbricati.*

I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale.

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-*b*).

Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A0798

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 febbraio 1991.

Proroga della sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale è stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1989 e 20 agosto 1990, con i quali è stato sospeso il rilascio di nuove licenze di pesca;

Considerato che permangono tuttora le ragioni che avevano determinato i suddetti provvedimenti di sospensione delle nuove licenze di pesca;

Considerato, altresì, che il piano triennale per la pesca marittima 1991-1993 determinerà anche gli orientamenti relativi agli interventi sullo sforzo di pesca e sulle misure di gestione concernenti le licenze di pesca;

Considerata, pertanto, la opportunità di rinviare ogni decisione in materia di licenze ai provvedimenti attuativi del piano triennale della pesca 1991-1993;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

La sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca, prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1990 è prorogata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del piano triennale della pesca 1991-1993 in materia di licenze di pesca.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A0776

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sant'Alberto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 settembre 1990 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Sant'Alberto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Sant'Alberto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Sansone Luigi in data 20 novembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Carlo Carpi, con studio in piazza Dante, 9, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0786

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 luglio 1989 presentata da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923875 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0777

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 luglio 1989 presentata dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924245 del 16 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0778

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 novembre 1989 presentata dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924246 del 16 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita

vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0779

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 luglio 1989 presentata dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923873 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0780

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Cardif - Société Vie - Società per azioni - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 luglio 1989 presentata dalla Cardif Société Vie - Società per azioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923961 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Cardif Société Vie - Società per azioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2), 3 e 4);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulle teste del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

7) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

La tariffa di cui al precedente punto 6) risulta sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0781

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dal F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 luglio 1989 presentata dal F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923789 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dal F.A.T.A. assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0782

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Phenix Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 luglio 1989 presentata dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923801 del 19 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0783

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze, già Italia assicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 19 luglio 1989, presentata dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, ora La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 16 novembre 1989, con la quale la Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, ha comunicato che l'assemblea straordinaria del 15 novembre 1989 ha deliberato il cambiamento di denominazione sociale da Italia assicurazioni S.p.a. in La Fondiaria assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto in data 30 luglio 1990, con il quale sono state approvate le deliberazioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale, comprensive dell'intero portafoglio assicurativo diretto dalla Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Vista la lettera n. 923955 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, già Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di

sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0800

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Maeci vita S.p.a., già Norimberga Maeci vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989, presentata dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., ora Maeci vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di, alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 19 settembre 1989, con la quale la Norimberga Maeci vita S.p.a., ha comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale della Norimberga Maeci vita S.p.a. in Maeci vita S.p.a.;

Vista la lettera n. 923959 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Maeci vita S.p.a., già Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1989);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita

vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1989);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai pnti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0801

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 luglio 1989, presentata dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923790 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0802

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., già Nationale vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 luglio 1989, presentata dalla Nationale vita S.p.a., ora Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 20 novembre 1989, con la quale la Montepaschi vita S.p.a., ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da La Nationale vita S.p.a. in Montepaschi vita S.p.a.;

Vista la lettera n. 923956 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, già Nationale vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decrèto ministeriale 28 aprile 1989);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1989);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0803

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 agosto 1989 presentata dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923793 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0804

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 luglio 1989 presentata dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923960 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0805

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 luglio 1989 presentata dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923792 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0806

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 1991.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. (Ordinanza n. 2090/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la delibera della giunta municipale di San Cataldo n. 778 del 2 febbraio 1989 con la quale veniva autorizzato il sindaco del comune ad avanzare istanza ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile per il finanziamento dei lavori di sfruttamento delle risorse idriche esistenti nel territorio;

Vista la relazione tecnica della ripartizione VII ufficio urbanistica del comune di San Cataldo in data 1° dicembre 1989 nella quale era formulata l'ipotesi tecnica per il superamento di detta emergenza;

Vista la richiesta del comune di San Cataldo del 2 dicembre 1989, n. 18447, inviata ai Ministri sopracitati che quantificava in 6.000 milioni di lire l'impegno finanziario per il superamento dell'emergenza idrica;

Vista la nota del 5 dicembre 1989, n. 50101/OO.PP., del servizio OO.PP. che richiedeva al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di voler valutare la richiesta del comune e di assicurare il necessario apporto finanziario per la realizzazione delle opere;

Visto il fonogramma urgente del 16 dicembre 1989, n. 943/GAB., del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che autorizzando l'impegno di 6 miliardi come anticipazione sul terzo piano annuale di attuazione del programma regionale di sviluppo della regione siciliana subordinava il trasferimento dei fondi alla emanazione di apposita ordinanza sentita anche la regione siciliana;

Vista la nota del 29 dicembre 1989, n. 50715/OO.PP., con la quale il servizio opere pubbliche richiedeva l'assenso della regione siciliana all'utilizzo dei fondi per fronteggiare l'emergenza idrica della città di San Cataldo;

Visto il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana n. 218/6 in data 29 marzo 1990 che concedeva un finanziamento di L. 421.750.000 al comune di San Cataldo per il completamento delle ricerche idriche sotterranee nel territorio comunale;

Vista la nota del 24 settembre 1990, n. 10693, dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta che riferiva positivamente in ordine alle trivellazioni effettuate nelle contrade Vassallaggi e Grotticelle e specificava che l'eduzione media per quattro pozzi può essere di circa complessivi 22 l/s;

Vista la nota in data 13 novembre 1990, n. CTO 918, del comitato tecnico operativo delle acque costituito presso la Presidenza della regione siciliana nella quale si conferma l'autorizzazione a suo tempo concessa dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'utilizzo dei fondi;

Vista la nota del 4 dicembre 1990, n. CTO 957, del medesimo comitato tecnico operativo delle acque con la quale si richiedono procedure in ordine all'affidamento dei lavori, tra le quali la deroga all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, alla concessione di permessi e autorizzazioni, alla certificazione antimafia, alle espropriazioni e all'impiego di automezzi nei giorni festivi;

Ritenuto che l'intervento richiesto è idoneo a fronteggiare la grave emergenza idrica della città di San Cataldo;

Ravvisata la necessità di stabilire un congruo termine di tempo per l'affidamento delle opere disponendo procedure accelerative in ordine all'affidamento stesso nonché modalità di rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere, alla concessione di autorizzazioni e permessi e al trasporto dei materiali nei giorni normalmente interdetti alla circolazione dei mezzi pesanti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta è disposto a cura dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta l'intervento di eduzione e potabilizzazione di acque dalle contrade Vassallaggi e Grotticella e la relativa adduzione al comune di San Cataldo per l'alimentazione idropotabile.

2. Dette opere sono dichiarate di preminente interesse nazionale, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. L'ente attuatore può procedere a trattativa privata previa gara esplorativa fra non meno di venti imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per gli importi e le categorie corrispondenti.

2. Il progetto delle opere deve essere munito delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. L'ente attuatore è autorizzato a derogare dall'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

4. Qualora entro il termine suddetto il lavoro non sia stato ancora affidato, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente della regione siciliana nella sua qualità di commissario alle acque.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 4.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1/1979 e dell'art. 324 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, accollando, cioè, all'appaltatore le pratiche relative alle espropriazioni.

3. Le espropriazioni devono avere inizio entro un mese dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* e terminare entro quattro anni dalla stessa data.

4. Le opere devono iniziare entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* e terminare entro due anni dal loro inizio.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

1. L'Ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ogni tre mesi.

Art. 7.

1. Il complessivo onere di lire 6.000 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma di lire 6.000 milioni dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno mediante anticipazione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sui fondi di cui alla legge n. 64/86.

Art. 8.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile all'ente esecutore a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avvengono nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori, anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive richieste possono essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale.

L'ulteriore 10% viene erogato ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Sicilia deve indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0824

ORDINANZA 9 febbraio 1991.

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985 concernente misure dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione del programma costruttivo di Monterusciello. (Ordinanza n. 2091/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, con il quale si prevede la realizzazione di nuove e definitive residenze per i senzatetto del bradisismo in atto a Pozzuoli;

Viste le ordinanze numeri 5, 14, 54, 150, 151, 205/FPC pubblicate rispettivamente nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 3 ottobre 1983, n. 72 del 21 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984, n. 22 del 9 aprile 1984, n. 22 del 9 aprile 1984, che hanno disposto la realizzazione di opere necessarie al predetto insediamento abitativo;

Vista l'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 13 aprile 1985, concernente misure dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione del programma costruttivo di Monterusciello;

Vista la nota n. 3689 del 18 dicembre 1990 con la quale il servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile ha rappresentato la necessità di disporre una proroga fino al 28 febbraio 1991 del termine previsto dall'articolo unico della ordinanza n. 524/FPC/ZA sopracitata per consentire la definizione di tutte le pratiche espropriative ancora pendenti, o con l'acquisizione degli atti autorizzatori del pagamento delle quote del 20% a saldo delle indennità di espropriazione già anticipate in misura dell'80%, o con il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle residue rate a saldo delle medesime indennità espropriative;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla predetta richiesta finalizzata ad una necessaria definizione delle pratiche di cui trattasi;

Dispone:

L'efficacia delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985, citata in premessa, è prorogata al 31 marzo 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0825

ORDINANZA 9 febbraio 1991.

Trasferimento al comune di Santa Caterina dello Ionio della gestione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale realizzato in attuazione delle ordinanze n. 65 del 16 novembre 1983 e n. 170 del 16 marzo 1984, per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa dell'incendio divampato il 29 luglio 1983. (Ordinanza n. 2092/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

Vista l'ordinanza n. 65 del 16 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 74 del 7 dicembre 1983, con cui veniva autorizzata la costruzione di quarantotto alloggi e relative pertinenze nel comune di Santa Caterina dello Ionio per alloggiare le famiglie rimaste senza tetto a seguito dell'incendio che aveva investito l'abitato dello stesso comune in data 29 luglio 1983, per l'importo complessivo di L. 3.400.000.000;

Vista l'ordinanza n. 170/FPC del 16 marzo 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 27 del 30 aprile 1984, con cui veniva autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 per la realizzazione della strada di collegamento diretto tra il nuovo insediamento abitativo ed il centro dell'abitato di Santa Caterina dello Ionio;

Visto il decreto n. 408 del 7 settembre 1986 con cui l'importo di spesa di L. 1.000.000.000 di cui all'ordinanza n. 170/FPC del 16 marzo 1986 veniva elevato a L. 1.200.000.000;

Visto l'atto di convenzione stipulato in data 21 gennaio 1984 con cui i predetti lavori venivano affidati al raggruppamento di imprese Buccinnà-Grandinetti per l'importo di L. 3.361.500.000 ed il successivo atto aggiuntivo stipulato con lo stesso raggruppamento di imprese n. 128 del 22 dicembre 1986 con cui venivano affidati i lavori aggiuntivi, elevando l'importo dei lavori in concessione a complessive L. 4.410.000.000;

Visto il certificato di collaudo dei predetti lavori rilasciato dalla commissione di collaudo in data 20 agosto 1990 da cui risulta che le opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni di cui ai dianzi menzionati atti contrattuali, che gli alloggi e le relative pertinenze possono ritenersi agibili e pronti all'uso e che, pertanto, se ne rende necessario l'utilizzo provvedendo alla loro consegna agli aventi diritto;

Viste le delibere numeri 122, 123 e 124 proposte dall'amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio in previsione della predetta assegnazione e sottoposte alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile;

Visto in proposito il parere del servizio opere pubbliche, condiviso dall'ufficio legislativo del Dipartimento, circa i criteri da adottare nell'assegnazione degli alloggi e sull'opportunità di trasferire la gestione e custodia degli stessi alloggi e relative pertinenze alla stessa amministrazione comunale nelle more del perfezionamento di apposito strumento legislativo che individui l'ente cui affidare la gestione del patrimonio edilizio;

Tenuto conto dell'urgenza di pervenire nel più breve tempo possibile al trasferimento del predetto patrimonio per provvedere alla sua custodia e manutenzione nonché per procedere all'assegnazione degli alloggi per venire incontro alle giuste aspettative della popolazione residente da tempo alloggiata in sistemazioni varie di fortuna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio, costituito da quarantotto alloggi e sei botteghe artigiane, comprese le pertinenze accessorie e le opere viarie interne al lotto e di collegamento al centro abitato, realizzato dal Dipartimento della protezione civile nel tenimento del comune di Santa Caterina dello Ionio al fine di alloggiare le famiglie senza tetto a seguito dell'incendio del 29 luglio 1983, alla gestione, custodia e manutenzione del predetto patrimonio abitativo ed infrastrutturale provvede il comune di Santa Caterina dello Ionio.

Art. 2.

L'amministrazione del comune di Santa Caterina dello Ionio provvederà altresì all'assegnazione degli alloggi e delle botteghe artigiane realizzati agli aventi diritto, da prescegliersi tra i proprietari o locatari di alloggi distrutti dall'incendio verificatosi in data 28 luglio 1983, residenti o domiciliati all'epoca dell'evento calamitoso ed anche attualmente nel comune di Santa Caterina dello Ionio e che non dispongono di altro alloggio idoneo nel centro abitato del medesimo comune.

Le eventuali unità abitative che dovessero risultare in esubero, esaurita la graduatoria degli aventi diritto, potranno essere assegnate ai proprietari di alloggi distrutti dall'incendio residenti o domiciliati altrove per motivi di studio o lavoro nonché ai nuclei familiari più bisognosi domiciliati nel comune di Santa Caterina dello Ionio che non risultino proprietari, possessori o assegnatari di altro alloggio idoneo nel territorio comunale o in altri comuni della medesima provincia.

Art. 3.

Per la formazione della graduatoria degli aventi diritto da prescegliersi secondo i criteri di cui al precedente art. 2 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è istituita apposita commissione presso la casa comunale del comune di Santa Caterina dello Ionio composta dal sindaco del medesimo comune, dall'avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro, dal prefetto vicario della prefettura di Catanzaro aventi funzioni di membri e dal pretore di Badolato con funzioni di presidente.

Art. 4.

L'amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio si avvarrà per la gestione del patrimonio edilizio in generale e la riscossione dei canoni di locazione in particolare della vigente normativa per l'edilizia economica e popolare.

Art. 5.

Per poter far fronte alle prime esigenze di manutenzione e custodia del patrimonio da trasferire viene assegnato al comune di Santa Caterina dello Ionio un contributo di lire 100 milioni a carico del Fondo per la protezione civile.

L'amministrazione comunale verserà annualmente all'erario pubblico le attività eventualmente risultanti dal bilancio della gestione del patrimonio che verrà trasferito.

Art. 6.

Il servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile è incaricato di dare attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0826

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Limite di intensità degli incentivi e delle agevolazioni dell'intervento straordinario applicabili nella provincia di Frosinone.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, il relativo art. 9, commi 7 e 9, con cui sono stati fissati gli scaglioni di investimento ai fini della determinazione della misura del contributo in conto capitale e i tassi di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati in relazione alle dimensioni delle iniziative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, recante modifiche alla citata legge n. 64/86 in attuazione della decisione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, di tale decreto-legge che fissa nel 30% il limite di intensità degli incentivi e agevolazioni dell'intervento straordinario applicabili nella provincia di Frosinone;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988 il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assume le determinazioni per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone;

Vista la propria deliberazione 3 agosto 1988, n. 374, punto 9, con cui è stata fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite d'intensità dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone;

Visti i principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale, contenuti nelle comunicazioni CEE del 23 giugno 1971, del 27 giugno 1973 e del 21 dicembre 1978, secondo i quali i massimali differenziati sono fissati in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) espressa in percentuale dell'investimento iniziale;

Considerato che il predetto massimale in termini di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) deve tener conto sia degli aiuti determinabili a priori che di quelli misurabili a posteriori;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Nella provincia di Frosinone gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico n. 218/78 e dagli articoli 9, 10, 12, 14 (commi 3 e 4) della legge n. 64/86, non possono superare complessivamente il limite di intensità del 30% calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) sulla base dei seguenti criteri:

1) il massimale può essere raggiunto dai soli aiuti determinabili a priori e cioè dal contributo in conto capitale e/o dal contributo sugli interessi attualizzato. Nel caso di investimenti industriali il massimale può essere raggiunto con il solo contributo in conto capitale pari al 30% unicamente per le iniziative di cui agli scaglioni di investimento *a)* e *b)* dell'art. 9, comma 7, della legge n. 64/86; oltre detti scaglioni il contributo in conto capitale riconoscibile è fissato nel 15% e il massimale viene raggiunto con il contributo sugli interessi;

2) il massimale può essere raggiunto anche con gli altri aiuti determinabili a posteriori qualora la misura dei contributi (c/capitale e c/interessi attualizzato) non raggiunga il 30% dell'investimento;

3) il massimale può essere raggiunto anche soltanto con gli aiuti misurabili a posteriori;

4) l'operatore, nel presentare la domanda di agevolazioni dichiara, preventivamente, di quale tipo di incentivi e/o agevolazioni intende usufruire e indica eventualmente la misura del contributo in conto capitale e/o l'importo e la durata del finanziamento agevolato. Se il massimale non viene raggiunto con gli aiuti determinabili a priori, ovvero, se la richiesta è rivolta esclusivamente all'ottenimento degli aiuti misurabili a posteriori, l'operatore indica le forme di agevolazione prescelte, che gli sono riconosciute fino a concorrenza del predetto limite del 30%;

5) nel caso in cui le agevolazioni vengano corrisposte in più anni, dall'ammontare del massimale predetto è annualmente dedotto l'importo dei benefici fruiti nell'anno. L'ammontare residuo del massimale è riportato all'anno successivo aumentato del tasso di riferimento. Le agevolazioni hanno termine quando è stato interamente utilizzato il massimale di aiuto;

6) per tasso di attualizzazione o di riferimento, si intende il tasso annuo medio di riferimento dell'anno precedente applicato per i finanziamenti agevolati nel settore industriale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76;

7) l'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato in via preventiva in relazione alle caratteristiche ed alle ipotesi assunte dal progetto dell'iniziativa da attuare. Gli eventuali scostamenti verificatisi durante il periodo di tempo di attuazione dell'iniziativa debbono essere conteggiati in sede di imputazione annuale dei benefici sul massimale di aiuto. Ad iniziativa attuata, qualora si siano verificate variazioni rispetto alle previsioni iniziali, si provvede alla rideterminazione dell'aiuto ed ai conseguenti conguagli;

8) la disciplina di cui sopra si applica alle domande che alla data del 31 dicembre 1990 non hanno ottenuto dall'Agenzia il provvedimento di concessione per le iniziative non soggette all'autorizzazione di cui all'art. 74 del testo unico o dal CIPI la delibera di ammissibilità alle agevolazioni, nonché a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 1991.

All'attuazione della presente delibera provvede l'Agenzia, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa, per le materie di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente: CIRINO POMICINO

91A0788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali:

4) tecnici di colpocitologia.

Dopo l'art. 298 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione.

Scuola diretta a fini speciali in tecnici di colpocitologia

Art. 299. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di colpocitologia presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di formare tecnici di colposcopia e di citologia diagnostica.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di colpocitologia.

Art. 300. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti.

Art. 301. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di ginecologia ed ostetricia.

Art. 302. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 303. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di istologia, citologia ed embriologia umana;

nozioni di anatomia ed istologia dell'apparato genitale femminile;

nozioni di microbiologia applicata alla ginecologia;

nozioni di patologia generale;

nozioni di endocrinologia ginecologica;

tecniche citologiche;

colposcopia e colpomicroscopia.

2° Anno:

metodologie per lo screening dell'apparato ginecologico;

citoistochimica ed elementi di immunologia;

tecniche citologiche;

laparoscopia ecografia e tecniche strumentali di impiego nella diagnosi precoce dei tumori;

elementi di ginecologia oncologica preventiva;

citopatologia cervicale e vulvo vaginale;

citopatologia endometriale;

citopatologia dell'ovaio e delle cavità sierose;

citopatologia ghiandola mammaria;

colposcopia e colpofotografia;

elementi di tecnica sanitaria ed infermieristica.

Gli studenti sono, altresì, tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 304. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, servizi, ambulatori e laboratori dell'istituto di ginecologia ed ostetricia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 305. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 giugno 1990

Il rettore: MILELLA

91A0765

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1097,750	1097,750	1097 —	1097,750	1097,750	1097,750	1097,760	1097,750	1097,750	1097,75
E.C.U.	1544,750	1544,750	1545,50	1544,750	1544,750	1544,750	1544,400	1544,750	1544,750	1544,75
Marco tedesco	752,200	752,200	752,25	752,200	752,200	752,200	752,250	752,200	752,200	752,20
Franco francese	220,870	220,870	221,25	220,870	220,870	220,870	220,860	220,870	220,870	220,87
Lira sterlina	2178,700	2178,700	2180 —	2178,700	2178,700	2178,700	2179,500	2178,700	2178,700	2178,70
Fiorino olandese	667,670	667,670	667,50	667,670	667,670	667,670	667,650	667,670	667,670	667,67
Franco belga	36,559	36,559	36,56	36,559	36,559	36,559	36,558	36,559	36,559	36,55
Peseta spagnola	11,974	11,974	11,97	11,974	11,974	11,974	11,970	11,974	11,974	11,97
Corona danese	195,490	195,490	195,50	195,490	195,490	195,490	195,460	195,490	195,490	195,49
Lira irlandese	2001 —	2001 —	1998 —	2001 —	2001 —	2001 —	2001,150	2001 —	2001 —	—
Dracma greca	7,033	7,033	7,02	7,033	7,033	7,033	7,033	7,033	7,033	—
Escudo portoghese	8,522	8,522	8,52	8,522	8,522	8,522	8,515	8,522	8,522	8,52
Dollaro canadese	947,350	947,350	948 —	947,350	947,350	947,350	947,300	947,350	947,350	947,35
Yen giapponese	8,581	8,581	8,56	8,581	8,581	8,581	8,582	8,581	8,581	8,58
Franco svizzero	880,310	880,310	880,50	880,310	880,310	880,310	880,600	880,310	880,310	880,31
Scellino austriaco	106,940	106,940	107,05	106,940	106,940	106,940	106,930	106,940	106,940	106,94
Corona norvegese	192,140	192,140	192 —	192,140	192,140	192,140	192,150	192,140	192,140	192,14
Corona svedese	200,250	200,250	200 —	200,250	200,250	200,250	200,200	200,250	200,250	200,25
Marco finlandese	309,200	309,200	309 —	309,200	309,200	309,200	309,250	309,200	309,200	—
Dollaro australiano	855,900	855,900	857 —	855,900	855,900	855,900	855,850	855,900	855,900	855,90

Media dei titoli dell'8 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99.100
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,475
» » » 22- 6-1987/91	96.850
» » » 18- 3-1987/94	82,350
» » » 21- 4-1987/94	81.825
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	95,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,075
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	97.400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,125
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93.775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,950
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	100.025
» » » » 1- 5-1984/91	100.100
» » » » 1- 6-19[illegible]	[illegible].075
» » » » 1- 7-19[illegible]	100,025
» » » » 1- [illegible]	[illegible].325
» » » » 1- 9 [illegible]	[illegible]0,375
» » » » 1-10-198[illegible]	100.300
» » » » 1-11-198[illegible]	[illegible]0.250
» » » » 1-12-198[illegible]	[illegible].175
» » » » 1- [illegible]	100.100
» » » » 1- [illegible]	100.300
» » » » 18[illegible]	100.250
» » » » 1[illegible]	100.100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro		Ind.	20- 7-1987/92	100,175
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,150
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,875
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,875
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100 —
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,250
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,175
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,800
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,950
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,300
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,025
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,625
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,100
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,775
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,600
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,375
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,625
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,700
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,975
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,250
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,400
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,075
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96	101,050
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,225
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,750
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,125
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,550
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,125
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,825

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,975
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,100
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,650
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,350
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	97 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,950
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,800
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,625
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98 —
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,350
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,125
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,150
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,025

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,225
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,750
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,375
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,375
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,100
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,225
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,550
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,225
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,325
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,025
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,375
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,800
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,025
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	91,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,050
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,050
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	97,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,975
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,875
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M08021

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di proroga di dilazione nel versamento delle entrate all'ex titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Lorenzello.

Con decreto ministeriale n. 1/14564 del 5 gennaio 1991 all'ex titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Lorenzello (Benevento) è concessa proroga di dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1991 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 124.084.340 corrispondente, al netto dell'aggio all'ex esattore, al carico di lire 132.995.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Festa Giuseppe.

Resta fermo per l'ex esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A0827

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1990, registro n. 56 Difesa, foglio n. 111, sulla proposta del Ministro della difesa, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» concessa al partigiano combattente Ettore De Corti, nato a Feletto Umberto (Udine) il 19 novembre 1919, sottotenente dell'Arma aeronautica, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957, è concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria», con la seguente motivazione:

«Subito dopo l'armistizio, scelta senza esitazioni la via dell'onore e del dovere, abbandonava nel Friuli la famiglia e si avviava a sud per congiungersi con forze fedeli. Giunto nell'Abruzzo si univa temporaneamente ad un gruppo di patrioti, decisi in parte ad organizzare la resistenza in posto ed in parte, come lui, ad attraversare le linee. Il gruppo veniva colto di sorpresa da una pattuglia tedesca e solo la pronta reazione del sottotenente De Corti, che abbatteva con la sua pistola un nemico, consentiva alla quasi totalità dei compagni di porsi in salvo mentre egli, a sua volta gravemente ferito, rimaneva sul terreno e veniva, poi, barbaramente trucidato. Suggellava, così, col sacrificio della giovane vita, il giuramento di fedeltà alla Patria». — Guado di Coccia (Maiella), 18 ottobre 1943.

91A0790

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tecnoport che avrà luogo a Genova dal 18 febbraio 1991 al 22 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 7 Anterpool - 21° Bite che avrà luogo a Genova dal 9 marzo 1991 al 13 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Florec '91 che avrà luogo a Genova dal 20 aprile 1991 al 28 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «5° Hippos» che avrà luogo a Bari dal 30 maggio 1991 al 2 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Primavera 91 che avrà luogo a Genova dal 31 maggio 1991 al 9 giugno 1991.

91A0791

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna 1990-91

In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dell'olio di oliva per la campagna 1990-91, si comunica che le operazioni d'intervento eseguite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla Commissione CEE.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di intervento si fa riferimento all'atto disciplinare pubblicato dall'A.I.M.A. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 1990.

La campagna di commercializzazione dell'olio di oliva ha inizio il 1° dicembre 1990 e termina il 31 ottobre 1991. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati dal 1° luglio al 31 ottobre 1991.

I prezzi di acquisto delle diverse qualità di olio di oliva, a partire dal 1° luglio 1991, sono quelli riportati sull'allegata tabella *C*, che sostituisce quella di cui all'atto disciplinare pubblicato dall'A.I.M.A. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1990.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1990-91

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta. (Regolamenti CEE n. 1314/90 del 14 maggio 1990, n. 2929 del 10 ottobre 1990 e n. 3136/90 del 29 ottobre 1990).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 380.895,95) + maggiorazione di qualità (L. 30.455,47) = L. 411.351,42.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100/kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 380.895,95) + maggiorazione di qualità (L. 10.656,77) = L. 391.552,72.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100/kg L. 380.895,95.

Olio di oliva vergine rampante: prezzo di acquisto per 100/kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 380.895,95) — riduzione di qualità (L. 14.338,20) = L. 366.557,75. Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 563,66 per acidità superiore a 1° e fino a 8°, e di L. 616,51 per acidità superiore ad 8° e fino a 10°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

In caso di presenza di tetracloroetilene dovranno essere applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento CEE n. 1859/88 del 30 giugno 1988.

91A0807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore di novantacinque operai, un quadro, due intermedi e undici impiegati tutti occupati presso lo stabilimento di Berbenno (Sondrio) - Divisione abiti professionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore per tre settimane e a 24 ore per una settimana, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1990 al 29 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore di sette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant mensa aziendale, occupati presso la S.p.a. Alivar, unità di Caivano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 9 gennaio 1989 al 30 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

3) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

4) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

5) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

6) Area di Val Vomano, comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso-Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 secondo lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A-24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

9) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS 23/318 secondo lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/1990;
proroga dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ing. Salvatore Piccolo & C.*, con sede in Napoli stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 29 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Vebar*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Vebar*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 15 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Freesystem* già *Due G sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 9 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 9 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

7) *S.p.a. Freesystem* già *Due G sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 9 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

8) *S.p.a. City Center*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 23 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 23 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

9) *S.p.a. City Center*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 23 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa c/o Italsider*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. I.L.F.A.*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. I.L.F.A.*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 28 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Etna*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.n.c. Etna*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

15) *S.a.s. Calzaturificio Patom*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 15 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.a.s. Calzaturificio Patom*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Newco*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 26 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

18) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino e cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente

alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. ES-KO* ora *Logistica e ristorazione mensa*, presso F.I.T., con sede in Genova e stabilimento di Sestri Levante (Genova):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1983: dal 14 ottobre 1983;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. ES-KO* ora *Logistica e ristorazione mensa*, presso F.I.T., con sede in Genova e stabilimento di Sestri Levante (Genova):

periodo: dal 31 marzo 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1983: dal 14 ottobre 1983;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Chef Italia R.C.* già *Chef Italia sud mensa*, presso IGI & IGI, con sede in Roma e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 25 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Chef Italia R.C.* già *Chef Italia sud mensa*, presso IGI & IGI, con sede in Roma e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

5) *S.p.a. Chef Italia R.C.* già *Chef Italia sud mensa*, presso IGI & IGI, con sede in Roma e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 25 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Luigi Franchi*, con sede in Fornaci (Brescia) e stabilimento di Fornaci (Brescia):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ansaldo (gruppo Ansaldo)*, con sede in Genova - Unità nazionali:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, dal 23 aprile 1990 *Ansaldo industria*, con sede in Genova - Unità nazionali:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.
con esclusione del cantiere presso Ilva di Taranto.

4) *S.r.l. Panigal industriale* ex *S.p.a. Panigal*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Pianelli & Traversa industrie*, con sede in Torino, e stabilimenti di Milano e Rivoli (Torino):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di *A)* «Vettura» di Settimo Torinese (Torino); *B)* Unità commerciale di Settimo Torinese (Torino); *C)* «Veicoli industriali» Settimo Torinese (Torino) e Tivoli (Roma); unità commerciale di Catania; unità commerciale di Roma e Villafranca T. (Messina):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano), direzione generale e sede di Milano, Milano-Bicocca:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Industrie Pirelli* dal 19 novembre 1990 *Pirelli S.p.a.*, con sede in Milano - unità di Milano:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cartiera Pirinoli*, con sede in Roccavione (Cuneo) e stabilimento di Roccavione (Cuneo):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cofima*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Valfenera (Asti):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 luglio 1989 - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 7 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.c.r.l. Latte Verbano*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 7 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo nazionale: no.

2) *S.p.a. Galante*, con sede in Campomorone (Genova) e stabilimento di Campomorone (Genova):

periodo: dal 23 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 dicembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo nazionale: no.

3) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 3 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimento di Genova-S. Quirico:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

6) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in Arzignano (Vicenza) per il solo stabilimento di La Spezia:

periodo: dall'11 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in Arzignano (Vicenza) per il solo stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 10 settembre 1990 all'11 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Derna industrie meccaniche*, con sede in Genova-Calata Derna e stabilimento di Genova-Calata Derna:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 27 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Derna industrie meccaniche*, con sede in Genova-Calata Derna e stabilimento di Genova-Calata Derna:

periodo: dal 28 ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Aluminia*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimenti di Bolzano, Fusina (Venezia), Mori (Trento) e Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Aluminia*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimenti di Bolzano, Fusina (Venezia), Mori (Trento) e Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colloredo di Prato (Udine), Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 marzo 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 16 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cogolo Pescara - Gruppo Cogolo*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

5) *S.p.a. Cogolo Pescara - Gruppo Cogolo*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

6) *S.p.a. Premiato Maglificio comm. Cesare Armani*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 12 agosto 1990 al 17 agosto 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Udine e stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

8) *S.p.a. Concerie Cogolo*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

9) *S.p.a. Concerie Cogolo*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria, compresi i lavoratori già dipendenti da Cogolo Udine e Cogolo Engineering.

10) *S.p.a. Cogolo Udine*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimenti di S. Giorgio di Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

11) *S.p.a. Cogolo Udine*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimenti di S. Giorgio di Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

12) *S.p.a. Cogolo Engineering*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

13) *S.p.a. Cogolo Engineering*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

14) *S.p.a. Alti Forni e Ferriere di Servola*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sidermarghera*, con sede in Padova e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano), Canonica di Macherio (Milano) e Sarego (Vicenza):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 marzo 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Sarica gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Sasaconf gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Sasafil gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.lli Battistini*, con sede in Monastier (Treviso) e stabilimenti di Forlì e Monastier (Treviso):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Officine ferroviarie veronesi*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 1° settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Canguro*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. La Matta*, con sede in Milano e stabilimento di Trissino (Vicenza):

periodo: dal 22 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Remie*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Rosà (Vicenza):

periodo: dal 19 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano e stabilimenti siti nella regione Lombardia:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Agis - Società impianti industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
con esclusione lavoratori della divisione manutenzione presso Ilva di Taranto.

3) *Solvay & C.IE Società Anonima*, con sede in Bruxelles-Ixelles (Belgio) e cantieri di Ponteginori (Pisa) e di S. Vincenzo (Livorno), direzione di Milano, sede secondaria per l'Italia Rosignano Solvay (Livorno) e unità di Rosignano Solvay (Livorno):

periodo: dal 1° giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Mirta del Pineto*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Caffaro*, con sede in Milano e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Data management*, con sede in Milano e stabilimenti di Firenze, Milano e Roma:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Secosid*, con sede in Roma già Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Secosid*, con sede in Roma già Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 23 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 20 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

13) *S.r.l. So.Ge.Al*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dal 16 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

14) *S.r.l. So.Ge.Al*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 15 settembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

15) *S.r.l. So.Ge.Al*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dal 16 settembre 1987 al 15 marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

16) *S.r.l. So.Ge.Al*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Usmate (Milano):

periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 settembre 1986 - CIPI 20 dicembre 1990;
prima concessione: dal 16 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988;
contributo addizionale: no, dal 23 marzo 1988.

17) *S.p.a. Meccanotessile M.T.*, con sede in Como e stabilimento di Como:

periodo: dal 20 agosto 1990 al 18 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0769

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 20 dicembre 1990 concernente: «Integrazione e modificazioni alle deliberazioni del C.I.P.I. del 13 ottobre 1989 e del 12 aprile 1990 relative agli indirizzi di politica industriale per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991).

Al comma 3, rigo ottavo, del dispositivo della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 9, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... sono sostituite da "che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, *comma 8*, lettera b), della legge n. 64, 1986";», si legga: « ... sono sostituite da "che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, *comma 7*, lettera b), della legge n. 64, 1986";».

91A0833

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 0 0 9 1 *

L. 1.200